

GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO

LE NOVITA' DEL PERIODO

24 marzo 2026

Dott. Enrico Maria Vidali

Due provvedimenti principali hanno ridisegnato l'orizzonte operativo:

- il **D.L. 30 giugno 2025, n. 96**, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119 (c.d. "**Decreto eventi sportivi**"),
- il **D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186** (c.d. "**Decreto correttivo Terzo Settore / Sport**"), entrato in vigore il 13 dicembre 2025.

A questi si aggiungono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risposta a **interpello n. 265/2025**) e la **circolare INPS n. 127/2025** in materia previdenziale.

Il D.lgs. 186/2025 (art. 6) ha ufficializzato la proroga di dieci anni, al **1° gennaio 2036**, già approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, dell'entrata in vigore del nuovo **regime di esenzione IVA** per gli enti associativi, comprese ASD e SSD [*art. 5, co.15-quater del D.L. 21/10/2021, n. 146*].

Attenzione:

La transizione verso il regime di esenzione IVA (art. 10 DPR 633/1972) è rinviata ma non cancellata.

Cosa resta invariato:

- ☐ Le prestazioni istituzionali rese da ASD e SSD ai propri soci e tesserati continuano a essere qualificate come **operazioni fuori campo IVA** ai sensi dell'art. 4, co. 4, del DPR 633/1972.
- ☐ Non scatta alcun obbligo generalizzato di apertura della Partita IVA per le attività istituzionali associative.
- ☐ Le ASD e SSD che svolgono attività accessorie (es. somministrazione di alimenti e bevande nella sede sociale) non subiscono variazioni purché si tratti di attività complementari all'istituzionale [*Regime ex L. 398/1991*].

Il **D.Lgs. 186/2025** ha modificato anche la **L. 398/1991**, intervenendo su due profili:

- ☐ **Ampliamento soggettivo,**
- ☐ **Limite dei proventi commerciali: 400.000 euro.**

La disposizione è in vigore dal **13 dicembre 2025** e costituisce quindi un riferimento operativo immediato per il 2026.

Ampliamento soggettivo

Il testo normativo ora **ricomprende espressamente** nel regime agevolato gli **enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, co. 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36:**

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile.

Limite dei proventi commerciali: 400.000 euro

Il tetto massimo di proventi commerciali annui per accedere al regime agevolato è **aggiornato a 400.000 euro** (soglia peraltro già vigente, ora **recepita direttamente nel testo della L. 398/1991**).

Attenzione:

- ☐ Il superamento in corso d'anno comporta la fuoriuscita dal regime con effetto dal mese successivo.

Attenzione:

- ❑ **L'ordinanza 15.7.2022 n. 22440 della Corte di Cassazione** stabilisce che, in base al tenore letterale dell'art. 1, co. 1, e dell'art. art. 2, co. 5, della L. 398/1991, risulta indubbio che il momento rilevante per la determinazione del plafond è quello in cui il corrispettivo viene incassato, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati (**criterio di cassa puro**).

Attenzione:

Le ASD e SSD che abbiano assunto o assumano la doppia qualifica di **ETS** (iscrivendosi al RUNTS) **non possono più avvalersi della L. 398/1991 né della decommercializzazione ex art. 148, comma 3, TUIR.**

Passano sotto il regime fiscale del Titolo X del CTS, pienamente operativo dal 1° gennaio 2026.

L'art. 11 del D.lgs. 36/2021 è stato modificato dall'art. 11, co. 1, lett. 0a), del **D.L. 96/2025** (convertito L. 119/2025, in vigore dal 10 agosto 2025):

Prima: il divieto di ricoprire cariche in altre ASD/SSD della stessa Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riguardava tutti gli amministratori.

Dopo: il divieto si applica esclusivamente al presidente o al legale rappresentante dell'ente sportivo dilettantistico. Gli altri amministratori possono quindi ricoprire cariche in altri enti sportivi affiliati alla stessa federazione senza violare la norma.

Impatto sugli statuti

Il nuovo art. 11 **non è tra le clausole obbligatorie** da inserire negli statuti ex art. 7 D.lgs. 36/2021, pertanto:

- ☐ gli enti con statuti **senza clausola** vedono applicarsi automaticamente il nuovo regime meno restrittivo;
- ☐ gli enti con statuti **con clausola** più restrittiva nello statuto mantengono la norma interna più severa fino a modifica assembleare.

L'art. 11, co. 1, lett. b) del **D.L. 96/2025** ha **modificato l'art. 26, co. 2, del D.lgs. 36/2021**:

la **durata massima del contratto di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato è stata elevata da 5 a 8 anni** dalla data di inizio del rapporto.

La modifica si applica:

- ☐ ai contratti sottoscritti a partire dal **10 agosto 2025** (data di entrata in vigore della legge di conversione);
- ☐ anche al settore dilettantistico (non solo al professionismo).

LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO: DURATA MASSIMA ELEVATA A 8 ANNI



È stato introdotto anche il **nuovo art. 26-bis D.lgs. 36/2021**, che obbliga le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ad **adeguare gli accordi collettivi vigenti** alla nuova durata massima di 8 anni.

Anno 2025: ritenuta 20% obbligatoria senza soglia di esenzione

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta a interpello n. 265/2025 del 17/10/2025**, ha chiarito che **nel 2025 non si applica alcuna soglia di esenzione sui premi corrisposti agli atleti dilettanti**: la ritenuta a titolo d'imposta del 20% (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 in combinato con art. 30, comma 2, DPR 600/1973) va applicata su qualunque importo, **compresi i premi inferiori a 300 euro**.

L'esenzione temporanea prevista per il 2024 dal decreto Milleproroghe (art. 14, D.L. 215/2023, conv. L. 18/2024) non è stata prorogata al 2025.

Rimborso delle ritenute 2025 sotto soglia

L'Agenzia aveva però riconosciuto che i soggetti che avessero subito ritenute nel 2025 su premi di importo complessivamente non superiore a 300 euro avrebbero potuto comunque presentare istanza di rimborso a partire dal **1° gennaio 2026**, una volta entrato in vigore il **co. 9 dell'art. 45 del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione – TUVR**.

[Sui premi versati agli atleti, dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte]

Dal 2026: eliminazione della soglia di 300 euro

L'art. 18, co. 4, lett. h), n. 2), del D.lgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294, ha **abrogato l'art 45, co. 9, del D.lgs. 33/2025** (Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione – TUVR), ciò ha determinato **dal 1° gennaio 2026**:

- ☐ la definitiva cancellazione della soglia di esenzione dei 300 euro;
- ☐ l'assenza di qualsiasi base normativa per il rimborso delle ritenute 2025;
- ☐ il superamento delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Situazione attuale:

Pertanto, alla luce della normativa vigente:

- ☐ tutti i premi sportivi dilettantistici corrisposti dal 1° gennaio 2025 sono integralmente soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta;
- ☐ non opera alcuna soglia di esenzione;
- ☐ non è possibile presentare istanze di rimborso per le ritenute applicate nel 2025;
- ☐ l'unico periodo agevolato resta quello compreso tra il **29 febbraio e il 31 dicembre 2024**.



Con la **circolare n. 127 del 22/09/2025**, l'INPS ha fornito chiarimenti organici sulla disciplina previdenziale dei lavoratori iscritti al **Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP)**, gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 35, co. 1, D.lgs. 36/2021.

Soggetti iscritti al FPSP

- ☐ Tutti i lavoratori sportivi subordinati (sia nel professionismo che nel dilettantismo);
- ☐ I lavoratori sportivi autonomi, anche in forma di co.co.co., operanti nei settori professionistici;
- ☐ Figure incluse: atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore tecnico, direttore di gara.

Requisiti pensionistici

Prestazione	Requisiti
Pensione di vecchiaia	67 anni + 20 anni di contribuzione (260 gg/anno)
Pensione anticipata	41 anni e 10 mesi (donne) / 42 anni e 10 mesi (uomini), oppure 64 anni + 20 anni di contribuzione
Assegno di invalidità	Come da disciplina generale (dal paragrafo 13 al paragrafo 17 della circolare n. 17/2019)

Il calcolo dell'annualità contributiva corrisponde a 260 giornate lavorative. È prevista la totalizzazione con periodi maturati in altre gestioni previdenziali o all'estero.

Divieto di cumulo con redditi sportivi post-pensionamento

Per i titolari di pensione anticipata (compresa APE sociale), **vige il divieto di cumulo con i redditi da lavoro sportivo** successivi alla decorrenza della prestazione pensionistica, salvo deroghe espressamente previste.

Con riferimento alle tipologie di pensioni espressamente previste (§ 11.1- es. «Quota 100») è prevista una **deroga** all'incumulabilità in **presenza** di redditi da **lavoro autonomo occasionale** nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con l'entrata in vigore del Titolo X del CTS (dal 1° gennaio 2026), si crea una distinzione fiscale a favore dei donatori a seconda del registro di appartenenza dell'ente ricevente:

Tipologia ente ricevente	Deduzione/Detrazione per il donatore persone fisiche
ASD/SSD iscritta solo al RASD (non ETS)	Detrazione IRPEF 19% su importi fino a 1.500 euro annui [Art. 15, co. 1, lett. i-ter), del TUIR]
ASD iscritta anche al RUNTS (ETS)	Detrazione 30%, importi fino a 30.000 euro oppure deduzione fino al 10% del reddito complessivo

CONFRONTO DISCIPLINA ASD DAL 1° GENNAIO 2026



Profilo	ASD tradizionale (solo RASD)	ASD con doppia qualifica ETS (RASD + RUNTS)
Regime IVA	Fuori campo IVA fino al 31.12.2035	Regime Titolo X CTS dal 2026
Regime IRES	L. 398/1991 (soglia 400.000 €) + art. 148 TUIR	Titolo X CTS (art. 79 ss.)
Erogazioni liberali	Detrazione 19% (max 1.500 €/anno)	Detrazione 30-35% o deduzione 10%
Accesso al 5xMille	Sì (se iscritti in apposito elenco)	Sì (con priorità per ODV/APS)
Obblighi contabili	Rendiconto semplificato (sotto soglie)	Bilancio ex D.M. 39/2020; obblighi trasparenza
Governance	Statuto D.lgs. 36/2021	Statuto CTS + statuto D.lgs. 36/2021
L. 398/1991	Applicabile	Non applicabile



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos